



Spiegazioni relative al metodo applicabile alle statistiche degli altri rifiuti soggetti all'obbligo di notifica (a partire dal 2010)

1. Obbligo di notifica

L'ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico di rifiuti (OLTRif) elenca 386 rifiuti che non sono né altri rifiuti soggetti a controllo [rc] né rifiuti speciali [rs]. Nel traffico in Svizzera, la ricezione e il trasferimento di altri rifiuti non sottostanno ad alcun obbligo secondo l'ordinanza sul traffico di rifiuti (OTRif). Nel traffico transfrontaliero, invece, questi rifiuti non sono soggetti all'obbligo di notifica solo se figurano nella lista verde consolidata della decisione OCSE e nell'allegato IX (elenco B) della Convenzione di Basilea e se sono destinati al riciclaggio.

La notifica consente alle autorità di verificare se i rifiuti sono stati trasferiti unicamente a imprese autorizzate e se il loro smaltimento avviene in modo rispettoso dell'ambiente. I dati servono inoltre all'allestimento di statistiche sui quantitativi di rifiuti e sul relativo trattamento.

2. Registrazione dei dati

I dati sui rifiuti esportati e importati si basano sui documenti di movimento che gli esportatori e gli importatori sono tenuti a consegnare alla dogana svizzera (*dichiarazione doganale*). Questi dati sono registrati dall'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) sul sito veva-online.ch e servono da base per le statistiche dei rifiuti importati ed esportati. In sede di analisi dei dati statistici, l'UFAM verifica nella misura del possibile la correttezza dei dati.

L'UFAM ha delegato i compiti esecutivi relativi all'autorizzazione all'esportazione di materiale di scavo non inquinato (codice di rifiuto 17 05 06) ad alcuni Cantoni di frontiera. I dati di base concernenti il materiale di scavo non inquinato provengono dalle statistiche dei Cantoni e delle autorità estere.

3. Valutazione delle statistiche dei rifiuti

Sui documenti di movimento figurano soltanto le operazioni d'eliminazione secondo la Convenzione di Basilea. Per calcolare le statistiche degli altri rifiuti soggetti all'obbligo di notifica, a partire dalle operazioni d'eliminazione vengono determinati i metodi di smaltimento secondo l'allegato 2 OLTRif. In una seconda fase, tali metodi sono ripartiti nei quattro percorsi di smaltimento (cfr. anche punto 4).

Nella statistica pubblicata figurano soltanto i rifiuti con un quantitativo complessivo superiore a 1000 tonnellate all'anno.

4. Ripartizione dei metodi di smaltimento

Per la rappresentazione sommaria dei dati statistici degli altri rifiuti soggetti all'obbligo di notifica, i metodi di smaltimento determinati secondo l'allegato 2 OLTRif sono ripartiti in quattro percorsi di smaltimento: discarica, incenerimento, trattamento chimico-fisico o biologico e riciclaggio.

Percorso di smaltimento	Metodi di smaltimento
Discarica	D1, D2, D5, D12, D13
Incenerimento	D10, D101 - D104 R1, R101, R103, R104
Trattamento chimico-fisico o biologico	D8 , D9, D153, D160
Riciclaggio	R2 - R13, R153, R160